

	COMUNE DI MAGIONE	PROVINCIA DI PERUGIA
	Rep. 4169	Racc. n. 3821
	OGGETTO: Contratto di affidamento della gestione in concessione dell'im-	
	pianto sportivo comunale sito in Magione denominato "Palazzetto dello	
	Sport" per il periodo di quattro anni rinnovabile per ulteriori tre anni.	
	CIG 940670635C	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemilaventitre il giorno ventiquattro del mese di febbraio in Ma-	
	gione, nella civica residenza, avanti a me, dott.ssa Antonella Ricciardi, Se-	
	gretario generale del Comune di Magione, autorizzato a ricevere gli atti in	
	forma pubblico-amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi	
	dell'articolo 97, c. 4, lett. c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,	
	senza l'assistenza dei testi, avendovi le parti, che sanno e possono scrivere,	
	rinunciato con il mio consenso, si sono personalmente costituiti i Signori:	
	1) il Comune di Magione - C.F.e P.I.: 00349480541 - rappresentato nel pre-	
	sente atto:	
	- dalla dott. Roberta Ambrosi, nella qualità di Responsabile dell'Area Segre-	
	teria Generale e Innovazione, domiciliata per la carica presso il Comune di	
	Magione, piazza Frà Giovanni da Pian di Carpine, n. 16, che dichiara di in-	
	tervenire nel presente contratto ai sensi dell'art. 107, D. Lgs. n. 267/2000 e	
	in virtù di decreto sindacale prot. n. 37549 del 27/12/2022, nella qualità di	
	legale rappresentante del Comune di Magione, con sede in Magione, piazza	
	Fra' Giovanni da Pian di Carpine, n. 16 - codice fiscale e partita IVA:	
	00349480541 - e, pertanto, di agire in nome e per conto e nell'interesse del	
	Comune di Magione in virtù dei poteri a lei conferiti dalla legge e dai rego-	
	- 1-	

lamenti comunali, nel prosieguo del presente contratto tale parte verrà denominata per brevità con il termine: “Comune”;

E

2) il sig. Bellavita Claudio nato a Magione il 19/12/1960 nella qualità di presidente e legale rappresentante dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Junior Carpine Magione (C.F. – PIVA 03132950548) avente sede legale in Magione (PG) Viale Umbria snc. Nel prosieguo del presente contratto tale parte verrà denominata per brevità con il termine Società concessionaria.

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e capacità a contrarre io Ufficiale rogante sono certo, dichiarano di essere titolari dei numeri di codice fiscale sopra riportati e, assumendone piena responsabilità, premettono quanto segue:

Premesso che:

- il Comune è proprietario dell’impianto sportivo denominato “Palazzetto dello Sport” ubicato in Magione capoluogo, viale della Libertà n. 65 e viene individuato al Catasto Fabbricati del Comune di Magione al foglio n. 37, part. 1170 Categoria D/6 – Rendita euro 38.054,00. L’immobile è inserito in mappa (come da costituzione del 26.11.2010 n. 5344.1/2010 in atti dal 26.11.2010 – protocollo n. PG0403449) ed è individuato nel vigente P.R.G. con la sigla Frv – spazi pubblici attrezzati a parco per il gioco e il tempo libero e lo sport;

- con determinazione del Responsabile dell’Area Segreteria generale e Innovazione n. 1047 in data 16/09/2022 si è provveduto ad adottare la relativa determinazione a contrattare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 192, D. Lgs. n. 267/2000 ed all’art. 32, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 con approva-

zione dello schema di contratto;

- con determinazione del Responsabile dell'Area Segreteria generale e Innovazione n. 1446 del 28/11/2022 sono stati approvati i verbali della commissione di gara, si è disposta l'aggiudicazione definitiva non efficace ed è stato approvato in via definitiva il presente contratto, da stipularsi in forma di atto pubblico amministrativo ed è stato disposto l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza con decorrenza dal 01 gennaio 2023 nelle more di verifica dei requisiti di legge;

- l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace in data 22/02/2023.

ART.1 - PREMESSA - La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. Le parti danno atto di avere piena cognizione degli atti, fatti e documenti menzionati in parte premessa.

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO - Il Comune di Magione affida a Junior Carpine Magione, con sede legale in Magione (PG), Viale Umbria snc (C.F. – PIVA 03132950548), così come sopra costituita e rappresentata, la gestione in concessione del seguente impianto sportivo denominato “Palazzetto dello Sport” ubicato in Magione capoluogo, viale della Libertà n. 65 e viene individuato al Catasto Fabbricati del Comune di Magione al foglio n. 37, part. 1170 Categoria D/6 – Rendita euro 38.054,00. L'immobile è inserito in mappa (come da costituzione del 26.11.2010 n. 5344.1/2010 in atti dal 26.11.2010 – protocollo n. PG0403449) ed è individuato nel vigente P.R.G. con la sigla Frv – spazi pubblici attrezzati a parco per il gioco e il tempo libero e lo sport, tale immobile, risulta classificato nell'inventario dei beni immobili del Comune - patrimonio indisponibile - con la denominazione: “PALAZZETTO DELLO SPORT” (allegato A planimetrie, allegato B

consistenza).

ART. 3 – DURATA E MODALITA' DI GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO CONCESSO – PRESCRIZIONI – La presente convenzione ha una durata di quattro anni dal 01/01/2023 fino al 31/12/2026 rinnovabile per ulteriori tre anni.

Il contratto può essere prorogato per un periodo non superiore a sei mesi ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. lgs. 50/2016 per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente. In tale caso il concessionario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune.

La Parte concessionaria si obbliga ad osservare nella gestione dell'impianto sportivo concesso con il presente contratto tutte le prescrizioni, le gratuità per le scuole e le tariffe che risultano vigenti dal 1° settembre 2022 in virtù di D.G.C. n. 186/2021 e successive modifiche, a cui si rinvia per l'applicazione alle società sportive che utilizzano l'impianto sportivo.

La gestione degli impianti non potrà perseguire finalità di lucro e dovrà essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza secondo i seguenti criteri, principi e finalità:

- a) importanza dello sport ai fini dell'aggregazione sociale, della prevenzione delle malattie, della formazione dei giovani;
- b) interesse a soddisfare le esigenze generali della collettività ed in particolare l'attività sportiva destinata alle scuole, quella di carattere educativo e formativo e quella motoria a favore di anziani e di diversamente abili non-

ché quella ricreativa;

c) massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili negli impianti;

d) promozione di iniziative rivolte a sensibilizzare i cittadini sulla relazione fra attività motoria e benessere psico-fisico;

e) formarsi di un'etica sportiva improntata ai valori della lealtà e della correttezza;

f) sviluppo di attività volte a favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale e alla valorizzazione del tempo libero dei cittadini;

g) scopi primari del Comune sono altresì quello di:

- mantenere funzionale e in buone condizioni d'uso l'impianto sportivo;

- concorrere alla promozione e al potenziamento dell'attività sportiva, aggregativa, ricreativa e sociale di interesse pubblico;

- valorizzare le forme associative ed in particolare quelle sportive, operanti nel territorio;

- realizzare, in adesione al principio di sussidiarietà, una gestione partecipata delle attività;

- assicurare che la pratica sportiva venga svolta a favore del maggior numero possibile di utenti;

- assicurare lo svolgimento dell'attività agonistica di campionati, tornei, gare, manifestazioni ufficiali organizzate da organismi riconosciuti dal CONI;

in via prioritaria agli istituti scolastici, alle società ed associazioni sportive, a gruppi amatoriali regolarmente costituiti, aventi il maggior numero di iscritti, con sede nel Comune di Magione.

Il Comune si riserva l'utilizzo dell'impianto sportivo:

- per lo svolgimento di manifestazioni da questo direttamente promosse e/o organizzate, nel numero massimo di dieci giornate all'anno;

- per la programmazione annuale di attività motoria delle Istituzioni scolastiche del territorio comunale.

Il gestore potrà fruire di un monte ore concordato con il Comune medesimo attraverso il piano d'utilizzo annuale, in base alle proprie esigenze e a quelle del Comune coerentemente agli interessi generali della collettività favorendo la valorizzazione del sistema degli impianti sportivi, come previsto dal Regolamento Comunale.

Al concessionario spettano:

- le entrate derivanti dall'utilizzo e dallo sfruttamento degli spazi, con i vincoli posti nella presente convenzione;

- le entrate derivanti dallo sfruttamento pubblicitario degli impianti, nel rispetto della normativa, dei regolamenti e delle disposizioni vigenti;

Oneri e responsabilità del soggetto gestore:

1) Sono a carico della parte concessionaria tutte le spese ordinarie di gestione e manutenzione (acqua, telefono, materiale di consumo, pulizia, custodia e riscaldamento) nonché quelle sostenute per garantire l'uso pieno e completo degli impianti e dell'area nella sua destinazione, ivi comprese le attrezzature e quanto altro necessario per un corretto funzionamento degli impianti e degli spazi assegnati;

2) la Parte Concessionaria si assume la responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività sportiva o dalla gestione dell'impianto, anche ai fini di eventuali azioni di risarcimento per danni a terzi;

3) la Parte Concessionaria si assume la responsabilità diretta per i danni prodotti ai beni di proprietà del Comune;

4) la Parte Concessionaria si assume l'obbligo di sottoscrizione di apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile (RC), con massimali di € 5.000.000,00 per la copertura di rischi di responsabilità civile per danni a cose ed a persone, che dovessero comunque verificarsi nel corso della gestione dell'impianto sportivo comunale concesso in esecuzione della presente convenzione, e pertanto, ad esonerare espressamente il Comune da ogni responsabilità, civile e penale e a prevedere nella predetta polizza assicurativa che il Comune assuma la qualità di terzo; al riguardo la Parte Concessionaria ha prodotto polizza n. 2023/03-2518935 rilasciata da Reale Mutua Agenzia di Perugia con decorrenza contratto 01/01/2023; a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto l'associazione ha costituito cauzione mediante polizza fidejussoria n. 2023/50/2661472 in data 22/02/2023 con la Società Reale Mutua Agenzia di Perugia per l'importo di € 10.530,80, pari al 10% del valore del contratto stesso.

5) la Parte Concessionaria si assume l'obbligo di rispettare quanto previsto in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro dal D. Lgs. N. 81/2008, integrato dal D. Lgs. 106/2009 e successive modifiche e dal Decreto del Ministero degli Interni 18.03.1996, anche relativamente alle attrezzature di proprietà del concessionario; esso dovrà provvedere in particolare alla gestione della sicurezza secondo l'art. 19 del suddetto D.M. 18.03.1996, e dal 30/06/2023 dovrà provvedere secondo le indicazioni di cui al D. Lgs 38/2021 e al relativo regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza

per la costruzione, la modificazione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi, da emanare ai sensi dell'art.8 del medesimo decreto.

Alla Parte concessionaria in base alla normativa vigente spettano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi;
- la predisposizione del piano d'emergenza;
- la nomina del Responsabile Sicurezza e Prevenzione, dell'addetto antincendio e primo soccorso;
- la formazione e l'informazione dei dipendenti e/o del personale volontario,
- le prove di evacuazione in caso di emergenza;
- la segnalazione per iscritto al Comune, in qualità di ente proprietario degli immobili concessi con il presente atto, degli interventi di straordinaria manutenzione necessari al fine di ridurre e controllare i rischi per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli utenti delle strutture, oltre ad ogni altro adempimento previsto dalla medesima normativa;
- la verifica periodica degli impianti così come ogni altro intervento di manutenzione ordinaria necessaria al mantenimento della sicurezza dell'impianto;
- la verifica dell'avvenuta comunicazione delle iniziative alle forze dell'ordine;
- il controllo del funzionamento delle uscite di sicurezza;
- i controlli periodici degli estintori;
- il controllo che il numero delle persone ammesse all'interno dell'impianto non sia superiore a quello stabilito dalla vigente normativa.

La Parte concessionaria individua il “Responsabile dell’Impianto” nella persona del sig. PENCHINI Fabio, che deve assicurare la propria reperibilità e che costituirà pertanto referente per l’impianto a cui potranno rivolgersi gli uffici comunali per ogni richiesta e comunicazione;

6) la Parte Concessionaria si assume tutti gli oneri relativi alle operazioni di ripristino, rifacimento e manutenzione straordinaria della struttura e delle zone adiacenti, comprese le attrezzature, gli impianti ed arredi, quando essi si rendessero necessari a causa di mancata manutenzione ordinaria, incuria, colpa degli associati, degli utenti in genere o del pubblico che assiste alle attività, gare o manifestazioni, da qualunque soggetto promosse;

7) la Parte Concessionaria si assume tutti gli oneri relativi ai ripristini, i rifacimenti e le manutenzioni straordinarie, resisi necessari per danni e furti provocati da terzi, a causa di mancata custodia del concessionario medesimo, esclusi atti vandalici;

8) la Parte Concessionaria si assume tutti gli oneri relativi alle operazioni di manutenzione ordinaria e pulizia, per gli impianti, attrezzature e pertinenze che sono elencati nell’allegato “interventi di manutenzione ordinaria a carico del concessionario” (che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale sub allegato C, omessane la lettura per espressa dispensa delle parti contraenti).

Sono a carico della Parte Concessionaria la pulizia di impianti, spogliatoi, docce e servizi, nonché locali accessori, e delle aree esterne di pertinenza e precisamente:

a) la pulizia e disinfezione delle attrezzature degli impianti, dei luoghi e dei locali;

b) le operazioni di pulizia e il riordino di tutti i locali spogliatoi dovranno essere effettuati dopo ogni sessione di attività sportiva (partite, allenamenti o altro).

La Concessionaria si assume l'onere relativo alla custodia ed alla sorveglianza degli impianti nelle ore dell'utilizzo stesso.

Spese per forniture e servizi, beni materiali di consumo, attrezzature e macchine: la Concessionaria si assume gli oneri relativi ai consumi di acqua, luce, gas e telefono, nonché quelli relativi a servizi e forniture necessari per il funzionamento della struttura.

9) la Parte Concessionaria è tenuta all'attuazione di quanto previsto nell'offerta tecnica presentata in sede di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegata, omessane la lettura per espressa dispensa delle parti.

In caso di inadempienze si provvederà d'ufficio a richiedere la cessazione delle erogazioni dei servizi ed alle contestuali procedure per la sospensione immediata del corrispettivo annuale.

Del mancato rispetto delle vigenti normative in tema di attività sportive praticate negli impianti sportivi comunali concessi e gestiti con la presente convenzione ne risponderà la parte concessionaria.

Simili evenienze potranno essere causa di risoluzione per inadempimento della presente convenzione e di revoca della concessione, da perfezionarsi con le medesime procedure previste dal successivo articolo 10.

La Parte Concessionaria si obbliga:

- ad espletare tutti i compiti relativi alle attività e funzioni di autorizzazione all'utilizzo degli impianti sportivi concessi nel rispetto della presente

convenzione e dal regolamento per l'uso degli impianti sportivi;

- a comunicare al Comune almeno una volta all'anno o su richiesta dell'ente il piano di utilizzo dell'impianto sportivo concesso compreso il calendario della stagione agonistica in corso;

- a presentare il rendiconto annuale di gestione nel quale devono essere riportate: le spese di gestione (spese per le utenze, per l'apertura, la chiusura, la vigilanza, la pulizia, per la manutenzione ordinaria, ecc.); le entrate di gestione (entrate per gli utilizzi dell'impianto da parte del gestore e di terzi, i proventi dal contratto di gestione, ecc.);

- a denunciare tempestivamente al Comune tutti i danni causati o riscontrati, fornendo tutte le indicazioni necessarie per individuare cause o responsabilità, oltre alla quantificazione dei costi di riparazione; a non apportare alcuna modifica alle strutture senza la preventiva autorizzazione da parte del Comune.

Le spese di manutenzione straordinaria saranno a carico esclusivo della Parte concessionaria qualora queste dovessero essere effettuate a causa della cattiva manutenzione ordinaria operata dalla Parte concessionaria.

Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria che intenda effettuare il gestore devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione comunale e il tempo di recupero dell'investimento non può superare la scadenza della concessione.

La Parte concessionaria si obbliga a garantire:

· l'uso degli impianti alle scuole del territorio comunale o per altri scopi di natura sociale sulla base delle richieste che di volta in volta verranno avanzate;

· la promozione di attività ed iniziative sportive, culturali e sociali secondo il programma di utilizzo rimesso al Comune.

ART. 4 - PERSONALE IMPIEGATO, REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E NOMINA DEI RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ – Per l'espletamento delle prestazioni oggetto della presente convenzione, la Parte concessionaria si impegna ad impiegare personale dipendente o soci volontari nel rispetto delle normative vigenti sul loro utilizzo e di quelle in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. La Parte concessionaria si impegna a comunicare al Comune i nominativi dei dipendenti e dei soci volontari utilizzati e le eventuali variazioni fra i soci volontari impegnati nell'espletamento delle attività di cui alla convenzione.

ART. 5 - CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI PAGAMENTO – Per la gestione del contratto di che trattasi compete alla parte concessionaria un contributo a titolo di corrispettivo di € 26.327,70 (IVA esclusa) per ogni annualità contrattuale. Il Comune provvede a liquidare alla Parte concessionaria il contributo in rate bimestrali dietro emissione della relativa fattura al termine di ciascun bimestre. Il pagamento del contributo sarà effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della fattura. In caso di fattura irregolare o di contestazione di inadempimento contrattuale da parte del Comune, il termine di pagamento viene sospeso dalla data della contestazione e sino a completamento della regolarizzazione ovvero conclusione dell'eccezione di inadempimento. In tal caso la parte concessionaria non potrà opporre eccezioni alla sospensione del pagamento, né aver titolo a risarcimento di danni né ad altra pretesa.

Ai fini della liquidazione dei relativi pagamenti mediante fatturazione elet-

tronica si dà atto che il Codice Univoco Ufficio è il seguente: 4QXX7J e che gli impegni di spesa saranno comunicati con successivo atto.

In applicazione del punto a) comma 1 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, a partire dal secondo anno contrattuale la concessionaria può chiedere l'adeguamento del prezzo nella misura dell'“Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC)” pubblicato dall'ISTAT con riferimento al mese di dicembre dell'anno precedente fino ad un valore massimo annuo dell'1,00%. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

E' fatto obbligo alla concessionaria di dare comunicazione scritta al Comune di voler procedere all'adeguamento dell'importo contrattuale, indicando l'importo da adeguare, l'incremento percentuale, che non potrà superare l'1,00% dell'importo contrattuale, come sopra specificato. Allo scopo la concessionaria, entro due mesi dalla scadenza dopo la prima annualità di validità del contratto e non più di una volta all'anno e comunque non oltre il 31 ottobre di ciascun anno, pena la decadenza dell'esercizio della facoltà, dovrà inoltrare motivata istanza di variazione prezzo sulla quale l'amministrazione comunale verificherà, previa specifica istruttoria. Oltre il suddetto termine non sarà riconosciuto alcun adeguamento per l'anno di competenza.

ART. 6 – TRACCIABILITÀ – La Parte concessionaria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. La Parte concessionaria si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Perugia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltato-

re/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il codice CIG è 940670635C.

ART. 7 – ASSICURAZIONE DEL PERSONALE E DEGLI UTENTI – Il Comune è esonerato da ogni responsabilità che si riferisca alla gestione delle attività concernenti il servizio, per cui risponde unicamente la parte concessionaria. A tale riguardo, la parte concessionaria ha prodotto al Comune all'atto della stipula come sopra indicato, apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti alle attività svolte, nonché ai rischi gravanti sul personale addetto e sugli utenti.

ART. 8 – SICUREZZA E ASSISTENZA – La Parte concessionaria è tenuta all'osservanza e all'applicazione nei confronti di tutto il personale utilizzato nei servizi di cui al presente contratto, di tutte le norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro (per il personale dipendente) ovvero nel regolamento economico normativo convenuto (per il personale socio), nelle leggi e regolamenti sulle assicurazioni sociali e previdenziali, sulla prevenzione infortuni, sull'igiene del lavoro, sulla sicurezza del lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) ed in generale di tutte le norme vigenti per tutta la durata della presente convenzione. Il Comune concedente è fin d'ora esonerato da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 9 – VERIFICA, VIGILANZA E VALUTAZIONE RELATIVE ALL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI DEDOTTE IN CONVENZIONE - Il Comune vigilerà sulla correttezza dell'esecuzione delle prestazioni dedotte in convenzione mediante verifiche periodiche e controlli avvenuti ad oggetto: a) l'adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione; b) la conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni di cui al prece-

dente articolo 3. La Parte concessionaria trasmette, al termine di ogni stagione sportiva un rendiconto economico delle spese gestionali sostenute, presentando, qualora richiesti, anche i relativi documenti fiscali (fatture, bollette utenze ecc.).

ART.10 - INADEMPIENZE E CAUSE DI RISOLUZIONE - Il Comune ha diritto di procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, mediante apposito atto scritto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., nei seguenti casi:

- a) violazioni degli obblighi assunti con la convenzione da parte della Parte concessionaria, non eliminate in seguito a diffida formale del Comune;
- b) grave inadempimento da parte della Parte concessionaria nell'esecuzione della gestione.

ART. 11 – CONTROVERSIE – Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sull'interpretazione od esecuzione della presente convenzione, sarà devoluta, secondo la normativa vigente in materia, al Foro del giudice ordinario competente per il territorio di Perugia.

ART. 12 – ELEZIONE DI DOMICILIO - Per quanto concerne tutte le comunicazioni e notificazioni da effettuarsi relativamente all'esecuzione della presente convenzione, la Parte concessionaria elegge domicilio presso Magione (PG) Viale Umbria snc PEC juniormagione@legalmail.it ed il Comune elegge domicilio presso la sede municipale sita in Magione, Piazza fra' Giovanni da Pian di Carpine, n. 16 PEC comune.magione@postacert.umbria.it

ART. 13 – SPESE CONTRATTUALI – Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico della Concessionaria, che dichiara di accettarle senza riserve.

Ai soli effetti dell'iscrizione del presente documento a repertorio, le parti dichiarano che il valore del presente atto è pari ad € 105.310,80 oltre Iva come per legge, a titolo di corrispettivo netto di appalto. Ai fini fiscali le parti dichiarano che le prestazioni dedotte nel presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui se ne richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ART. 14. TUTELA DELLA RISERVATEZZA - In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e successive integrazioni e modificazioni, vengono riportate le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti alla presente procedura. Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi dell'art. 13 GDPR.

1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO, ai sensi dell'art. 26 del Reg. UE 2016/679 Titolare è il Comune di Magione in persona del legale rappresentante pro-tempore Giacomo Chiodini.

2. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI Dati personali - ossia qualsiasi informazione riguardante l'interessato, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale – cfr. art. 4, c. 1, n. 1 GDPR. Per trattamento di dati personali deve intendersi: "qualunque operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la

consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione". Per interessato deve intendersi: "persona fisica indentificata o identificabile".

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO PER LE QUALI SI CONCEDE CONSENSO LADDOVE RICHIESTO I dati di natura personale forniti saranno oggetto di trattamento, nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 Reg. UE 2016/679, per finalità concernenti l'adempimento di obblighi contrattuali e di legge e per finalità amministrativo-contabili (art. 6 lett. b).

4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari, nominati ex art. 28 del Reg. UE 2016/679, i quali tratteranno i dati in qualità di responsabili e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l'autorità del Titolare e del Responsabile, al fine di ottemperare a contratti o finalità connesse. Più precisamente, i dati potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie:

- autorità competenti per adempimento di obblighi di legge e/o di disposizioni dettate da organi pubblici;
- eventuali soggetti terzi e consulenti in materia fiscale, legale, di sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc.;
- istituti previdenziali e Amministrazione finanziaria, al fine dell'adempimento di ogni obbligo previdenziale, assistenziale, assicurativo e fiscale;
- soggetti interni al Comune di Magione, i quali ricevono istruzioni sul trattamento da parte del Titolare;

- soggetti esterni che gestiscono / supportano / assistono, anche solo occasionalmente, il Titolare nell'amministrazione del sistema informativo e delle reti di telecomunicazioni.

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L'elenco di eventuali responsabili è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede del Titolare.

5. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all'estero all'interno o all'esterno dell'Unione Europea.

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679, i dati personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. La conservazione dei dati di natura personale forniti viene determinata sulla base della normativa vigente.

7. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto 3 è un requisito necessario per poter partecipare alla procedura selettiva. In caso di mancato conferimento, non sarà consentita la partecipazione alla procedura selettiva.

8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI L'interessato potrà far valere i propri

diritti, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare, oppure al Responsabile del trattamento, o al Data Protection Officer ex art.38 paragrafo 4.

Il partecipante ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento Comune di Magione all'indirizzo email roberta.ambrosi@comune.magione.pg.it, l'accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento. Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati (compresi i trattamenti automatizzati, es. la profilazione), nonché alla portabilità dei dati. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, qualora il partecipante ritenga che il trattamento dei dati che la riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell'art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, con riferimento all'art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. Nel caso di richiesta di portabilità del dato il Titolare del trattamento fornirà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali, fatto salvo i commi 3 e 4 dell'art. 20 del Reg. UE 2016/679.

Richiesto io Segretario generale rogante, ho ricevuto il presente atto che scritto in modalità elettronica, da persona di mia fiducia, ho letto alle parti, che trovandolo conforme alle loro volontà, insieme a me lo sottoscrivono. In particolare attesto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 52-bis della L. n. 89 del 16.02.1913 e dell'art. 25, comma 2, D. Lgs n. 82 del 07.03.2005, che il presente atto viene sottoscritto dalle parti con firma digi-

tale ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii e che il contratto è stato redatto in forma e modalità conforme all'ordinamento giuridico vigente. Io Segretario generale quindi acquisisco digitalmente la sottoscrizione apponendo personalmente la mia firma digitale dopo le parti ed in loro presenza.

Io Ufficiale rogante attesto la validità dei certificati di firma ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 ter comma 3 legge 16 febbraio 1913 n. 89.

p. IL COMUNE: Dott.ssa Roberta Ambrosi

p. LA CONCESSIONARIA: ASD Junior Carpine Magione Claudio Bellavita

IL SEGRETARIO GENERALE: Dott.ssa Antonella Ricciardi